

COMUNE DI GUBBIO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE

LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI

COMUNALI

* * *

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 15.02.2022

INDICE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	pag. 3
Art. 2 - FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO	pag. 3
Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CARATTERE DEL SERVIZIO	pag. 3
Art. 4 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	pag. 3
Art. 5 - UFFICI COMPETENTI.....	pag. 3
Art. 6 - MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO	pag. 4
Art. 7 - ALLACCIO	pag. 4
Art. 8 – SPESE DI ALLACCIAMENTO	pag. 4
Art. 9 – DISDETTA DELL'UTENZA	pag. 4
Art. 10- CANONE ANNUALE	pag. 4
Art. 11- PAGAMENTI	pag. 5
Art. 12- REVOCA	pag. 5
Art. 13- RIALLACCIO RETE	pag. 5
Art. 14- VARIAZIONI DELL'UTENZA	pag. 5
Art. 15- DIVIETI E COMPETENZE	pag. 5
Art. 16- INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE.....	pag. 6
Art. 17- RECLAMI	pag. 6
Art. 18- NORME FINALI	pag. 6

Articolo 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso i cimiteri del Comune di Gubbio.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno (ovvero nei soli cimiteri serviti, anche solo parzialmente, da pubblica illuminazione), in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi;
 - i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - le modalità di liquidazione e di riscossione del canone;
 - l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Articolo 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione simile o tramite affidamenti a soggetti esterni.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.
3. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo in modo d'assicurare l'illuminazione votiva permanente delle sepolture

Articolo 3

CAMPO DI APPLICAZIONE E CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento ha campo di applicazione in tutti i Cimiteri comunali serviti da impianti elettrici di pubblica illuminazione, anche solo parzialmente.
2. Nei suddetti cimiteri il servizio viene assicurato per ogni forma di sepoltura con l'unica eccezione dell'inumazione.

Articolo 4

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe di allacciamento ed i canoni annui di abbonamento sono fissati con atto della Giunta Comunale.
2. Il comune delibera le tariffe entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta delibera, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe del servizio si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5

UFFICI COMPETENTI

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure si distinguono in :
 - a) procedure amministrative (ricezione delle domande di allaccio e disdette);
 - b) procedure tecniche (allacciamento utenze, distacco, ripristino);
 - c) procedure esattive (iscrizione elenchi debitori canoni lampade votive, fatturazione ed invio dei bollettini di pagamento agli utenti, riscossione, controllo pagamenti).
2. Le procedure amministrative descritte al punto a) del presente articolo sono espletate dal Ufficio Servizi Cimiteriali. Le procedure tecniche descritte al punto b) del presente articolo sono espletate direttamente dall'ente anche attraverso Ditte incaricate. Le procedure esattive, come descritte al punto c) del presente articolo, sono espletate dagli uffici del Servizio Tributi.

Articolo 6
MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà commisurato alle mensilità mancanti a raggiungere il 31 dicembre dell'anno in corso.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre. La disdetta nel corso dell'anno non dà diritto ad abbuoni o rimborsi.

Articolo 7
ALLACCIO

1. Le procedure per l'erogazione del servizio hanno inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune. La domanda devono essere redatta con l'assolvimento da parte del richiedente dell'imposta di bollo. Nel contratto debbono essere indicati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il nominativo del defunto con l'indicazione della data del decesso, del cimitero di sepoltura, l'esatta ubicazione della tomba. L'ente tramite i propri uffici o personale all'uopo incaricato, provvederà all'attivazione dell'allaccio.
2. In caso di decesso dell'utente è cura degli eredi dare immediata comunicazione al Servizio Tributi ai fini del subentro nell'utenza di illuminazione votiva di nuovo soggetto.
3. Annualmente l'elenco dei nuovi allacci e delle disdette viene trasmesso al Servizio Tributi per gli adempimenti consequenziali.
4. La conduzione e manutenzione degli impianti sono eseguite esclusivamente da personale dipendente del Comune di Gubbio o da questo incaricato e sono limitate all'allaccio della corrente, ed alla fornitura degli speciali portalampade, escludendo qualsivoglia opera decorativa riguardante l'estetica della tomba.

Articolo 8
SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. All'atto della richiesta di allacciamento il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione, con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba.

Articolo 9
DISDETTA DELL'UTENZA

1. La richiesta di disdetta dell'utenza deve avvenire mediante comunicazione scritta all'Ufficio Servizi Cimiteriali ed avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata.

Articolo 10
CANONE ANNUALE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale il cui ammontare è determinato annualmente con le modalità stabilite dal precedente art. 4. Gli appositi avvisi di pagamento sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di richiesta del servizio. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata nell'avviso stesso.

- a. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.
- b. Il canone è gravato dell'IVA nella misura prevista dalla normativa.

Articolo 11 PAGAMENTI

1. Il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo il presente regolamento sono affidati al Responsabile del Servizio Tributi al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. In particolare il predetto Responsabile provvede all'invio annuale delle fatture di pagamento con l'indicazione della scadenza; provvede all'individuazione dei debitori morosi ed emette gli atti di recupero delle eventuali annualità pregresse.

Articolo 12 REVOCA

1. Il mancato pagamento del canone entro trenta giorni dall'apposito invito con prospettiva di revoca, costituisce grave inadempienza e comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco della rete senza che sia necessario neanche un altro avviso.
2. Eventuali pagamenti pervenuti dopo il distacco non verranno rimborsati.

Articolo 13 RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse.

Articolo 14 VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
 - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate a questo ente con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso il Servizio Tributi.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 12.

Articolo 15 DIVIETI E COMPETENZE

1. E' assolutamente vietato agli utenti:
 - a) manomettere gli impianti;
 - b) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata;
 - c) provvedere in proprio all'illuminazione delle tombe con modalità diverse da quelle fornite dal Comune quali ad esempio lampada votiva a batteria o pannelli solari;
2. Competenze dell'utente:
 - a) fornitura e pulizia esterna della lampada;
 - b) comunicazione immediata di ogni guasto, anomalia o rottura dell'impianto;

- c) comunicazione tempestiva al Comune, di ogni variazione della propria residenza o eventualmente di quella presso la quale si desidera ricevere il pagamento del canone;
3. Competenze del Comune:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino alla lampadina;
 - b) installazione degli appositi portalampada laddove richiesto;
 - c) controllo delle utenze effettuato in proprio o attraverso gli addetti di ditte private incaricate della gestione e manutenzione del civico cimitero.

Articolo 16

INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE

1. Il comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore di energia elettrica, guasti o danni a causa di forza maggiore, fenomeni atmosferici, incendi, disposizioni di limitazioni di consumi ed altro.
2. Per tali interruzioni di corrente l'utente non ha diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi o indennizzi.
3. Negli altri casi, per interruzione o sospensione superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, richiesti per la necessaria riparazione dell'impianto, l'utente sarà rimborsato dal secondo mese d'interruzione del servizio, che sarà conguagliato in occasione del pagamento dell'annualità successiva.
4. Il Comune si riserva d'interrompere o di sospendere la fornitura di energia elettrica in caso di manomissione dell'impianto senza alcun obbligo di corresponsione di rimborso o indennizzo all'utente.

Articolo 17

RECLAMI

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione da parte degli utenti è fatta preferibilmente per iscritto ed indirizzata all'Ufficio Servizi Cimiteriali, se trattasi di guasti all'impianto di illuminazione, al Servizio Tributi se trattasi di fatturazione o altro aspetto prettamente amministrativo, nel caso di affidamento esterno del servizio, al Concessionario.

Art. 18

NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
1. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e lo stesso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Gubbio affinché tutti ne possano prendere conoscenza.